

33/10 SENT.
296/05 RACC.
583/10 CRON.
59/10 REP.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, in
composizione monocratica, nella persona del dott. Gianmarco
Calienzo, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile promossa con ricorso depositato in data
24/11/2005

da

ANDREON Francesco: rapp. e dif. dagli avv.ti Giovanni Bonotto
ed Emanuela Bottega, giusta mandato in calce all'atto di
pignoramento;

- ricorrente -

contro

ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di Sandro Dallavalle s.a.s.: rapp.
e dif. dagli avv.ti Marco Santarcangelo e Paolo Dal Zilio;

- resistente -

In punto: ricorso ex art. 615 c. 2 c.p.c. - Es. 207/05.

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per il ricorrente: voglia il Tribunale, ogni avversa istanza

A large, stylized handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

disattesa e reietta,

in relazione all'accordo intercorso tra le parti ed al suo esatto adempimento da parte di Andreon Francesco e per esso della Andreon arredamenti Srl, conferitaria della ditta individuale Andreon Arredamenti di Andreon Francesco:

confermata la sospensione dell'esecuzione, dato atto che l'opponente ha versato alla convenuta opposta, con riserva espressa di ripetizione delle somme versate in caso di riforma della sentenza costituente titolo, l'integrale somma liquidata ad essa spettante e quantificata in € 30.552,18 oltre le spese di cui all'atto di precetto notificato in data 14.12.2004 e così per complessivi Euro 31.357,00.

Accertare e dichiarare che quanto versato rappresenta l'esatta esecuzione dell'accordo raggiunto tra le parti per mezzo dei rispettivi legali;

accertata e dichiarata la validità ed efficacia del predetto accordo, ritenuto e dichiarato l'inadempimento da parte di Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. s.a.s. dell'accordo, conseguentemente dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità esecutivi posti in essere a partire dal precetto e dal pignoramento eseguito dall'Ufficiale Giudiziario in danno di Andreon Francesco su istanza della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.n.c. ed ogni successivo atto inerente e conseguente.

In relazione ai titoli in base ai quali l'esecuzione è stata posta in essere:



accertato che con sentenza n. 15728/07 del 23.05.07 la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza n. 1330/04 del 19.05.2004 della Corte d'Appello di Venezia e che pertanto essendo stata posta nel nulla quest'ultima sentenza con riviviscenza di sospensiva della Corte d'Appello di Venezia pronunciata ai sensi dell'art. 351 c.p.c. in relazione alla sentenza n.1349/2000 del Tribunale di Treviso, accerti il Giudice che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta resistente è stata ritualmente sollevata in sede d'appello trattandosi di procedimento regolato secondo le norme del rito antecedente la riforma introdotta con la L. n. 353 del 26 nov. 1990, accertato altresì che tale eccezione può essere rilevata d'ufficio anche nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione, voglia il Giudice dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità degli atti esecutivi posti in essere da Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. in odio a Andreon Francesco.

Accertato e dichiarato, inoltre ed infine, che nessuna delle parti ha riassunto il giudizio avanti alla Corte d'Appello di Venezia, Voglia il Giudice dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo e/o l'illegittimità e/o onvalidità e/o nullità degli atti esecutivi tutti posti in essere da Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. in odio a Andreon Francesco.

In ogni caso con integrale condanna della convenuta opposta

al risarcimento dei danni tutti in favore dell'opponente, nella misura che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa, impregiudicata e ritenuta assorbente la circostanza dell'inesistenza del titolo per il factum superveniens.

Valuti altresì il Giudice l'azione come proposta anche ai fini della sola regolamentazione delle spese e della condanna ex art. 96 c.p.c..

Riservata in separato giudizio domanda di ripetizione di tutte somme pagate dall'attore alla convenuta opposta.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per il resistente:

In via principale di merito:

voglia il Tribunale adito, accertata l'infondatezza delle domande tutte proposte dal ricorrente Andreon Francesco per i motivi di cui in narrativa, respingerle in toto e per l'effetto revocare la sospensione dell'esecuzione n. 207/2005 ordinandone la prosecuzione;

In via riconvenzionale:

accertato che la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1319/2000 in base alla quale la resistente Essedi Studio SAS ha intrapreso la procedura esecutiva prevede la condanna al pagamento di somma di denaro cui deve essere aggiunta anche l'iva, condannarsi la Ricorrente al pagamento di tale imposta da aggiungersi al capitale.

In ogni caso:



spese e competenze di lite interamente rifuse.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(sentenza redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla legge 69/09, applicabili, in forza delle disp. transitorie, anche ai giudizi di primo grado pendenti all'entrata in vigore della predetta legge)

Preliminarmente occorre osservare che, qualora il titolo esecutivo, posto alla base del precetto, sia costituito da un titolo giudiziale, i motivi di contestazione del diritto in esso consacrato non possono formare oggetto di opposizione all'esecuzione, avendo l'intimato l'onere di sollevare le relative questioni nel giudizio di cognizione e nelle eventuali fasi di impugnazione (Cass.3386/82).

In tali casi il giudice dell'esecuzione deve limitare la propria indagine al titolo esecutivo, senza potere esercitare il proprio controllo sul contenuto intrinseco di esso.

Resta ferma la possibilità da parte dell'intimato di sollevare ex art.615 c.p.c. questioni successive alla formazione del titolo (Cass.2938/92) ovvero di allegare e provare fatti sopravvenuti, impeditivi, modificativi o estintivi che siano in grado di paralizzare l'azione esecutiva (Cass.780/79).

Nella fattispecie, ognuno vede che la questione (di merito) attinente al preteso difetto di "legittimazione passiva" dell'opponente (ossia al preteso difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione dedotta nel giudizio da cui è derivato il titolo giudiziale posto alla base dell'esecuzione) è inammissibile nel presente giudizio di

opposizione all'esecuzione atteso che essa, riguardando la formazione del titolo di natura giudiziaria, andava tempestivamente dedotta nel relativo giudizio di cognizione ed eventualmente, se disattesa, doveva costituire oggetto di tempestiva impugnazione con gli ordinari mezzi approntati dall'ordinamento giuridico.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sull'unica questione che assume rilievo nel presente giudizio ossia sulla sussistenza di un accordo negoziale che, secondo quanto prospettato dall'opponente, sarebbe intervenuto tra le parti dopo la formazione del titolo esecutivo e avrebbe ad oggetto la rateizzazione del credito portato da tale titolo secondo il piano di rientro indicato nel prospetto allegato al fax del 26 gennaio 2005.

Orbene, dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che le parti si accordarono effettivamente per la rateizzazione del debito portato dal titolo esecutivo (ossia posero in essere un "pactum de non petendo" condizionato al rispetto delle scadenze pattuite; sulla validità del patto vedi Cass.7717/00), ma con modalità e tempi diversi da quelli indicati nel fax della difesa dell'opponente del 26 gennaio 2005.

Di vero, come si evince dal doc.1 di parte opposta, la difesa dell'opponente, in data 2 febbraio 2005, chiedeva al procuratore dell'opposta di dare conferma del seguente piano di rientro: "Euro 2.000,00 di prima rata (da spedirsi subito)



e poi Euro 1.500 mensili entro l'ultimo giorno di ogni mese (seconda rata entro il mese corrente).".


In altri termini l'opponente proponeva all'opposta il pagamento immediato di Euro 2000 oltre a successive rate mensili di Euro 1.500 di cui la seconda da pagarsi entro la fine di febbraio 2005: ergo entro la fine febbraio 2005 l'opponente si impegnava a versare complessivi Euro 3.500 e, di seguito, Euro 1.500 per ogni mese successivo sino all'estinzione del debito.

A tale proposta rispondeva l'opposta con il fax del 3 febbraio 2005 in cui si manifestava l'intenzione di accettare la proposta a patto che le scadenze venissero effettivamente rispettate pena l'inizio di una nuova procedura esecutiva.

L'accettazione definitiva da parte dell'opponente della controproposta dell'opposta si evince dal pacifico invio del pagamento di Euro 3.000 in data 11 febbraio 2005 in favore dell'opposta.

Del resto, lo stesso opponente è concorde nel ritenere che l'accordo si è perfezionato con il fax dell'opposta del 3 febbraio 2005 ove al "pactum de non petendo" veniva apposta la condizione del rispetto delle scadenze di pagamento delle singole rate, pena l'inizio di una nuova azione esecutiva.

E' accaduto, però, che l'opponente non versava entro il febbraio 2005 gli ulteriori 500 euro dovuti entro tale mese quale seconda rata nonché le rate di Marzo e di Aprile 2005 per complessivi Euro 3.500 (Euro 500 ad integrazione seconda



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

rata Febb 05+Euro 1500 Mar.05 + Euro 1500 Apr.05)

A questo punto, l'opposta, facendo leva sul mancato rispetto del piano di rientro posto come condizione per non iniziare l'azione esecutiva, notificava il precetto opposto cui seguiva il pignoramento.

Ognun vede che alla data di siffatta notificazione l'opponente non aveva onorato il "pactum de non petendo", avendo ommesso di versare per ben tre scadenze successive quanto pattuito.

Il che ha legittimato l'opposta a intimare attraverso il precetto l'inizio dell'azione esecutiva sulla base del titolo esecutivo azionato, non avendo l'opponente adempiuto esattamente al patto cui era subordinato il "pactum de non petendo", ossia il pagamento delle rate concordate alle scadenze pattuite.

Pertanto, l'opposizione all'esecuzione va rigettata.

Quanto alla domanda riconvenzionale concernente la richiesta di condanna dell'opponente al pagamento dell'IVA per le somme indicate nel titolo diverse dalle spese giudiziali (per le quali vale invece il diverso principio secondo cui anche in difetto di menzione nel titolo l'IVA si aggiunge comunque alle competenze liquidate dal giudice cfr. Cass.4023/96), occorre evidenziare che essa è inammissibile nel presente giudizio in quanto concerne una questione che andava dedotta nel giudizio di cognizione che ha originato il titolo ovvero costituire oggetto di specifica censura in sede di

impugnazione dello stesso, anche in forza del divieto di frazionamento della domanda (cfr. Cass. SS.UU n.23726/07, confermata di recente da Cass. 13791/08).

Ricorrono giustificati motivi in ragione della parziale reciproca soccombenza per compensare tra le parti un sesto delle spese del giudizio e per condannare l'opponente al pagamento delle restanti in ragione della sua prevalente soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, così decide:

- a) rigetta l'opposizione;
- b) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
- c) compensa tra le parti un sesto delle spese del giudizio e condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, di quelle restanti che liquida in complessivi Euro 4.693,50 di cui Euro 521,50 per spese generali, Euro 1.672,00 per diritti ed Euro 2.500,00 per onorari.

Così deciso in Palmanova in data 3/9/09

IL CANCELLIERE
(Giovanni Cirio)



Il Giudice


15 MAR. 2010

REPUBBLICAZIONE GIUDIZIARIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 MAR. 2010

CANCELLIERE GS
(Giovanni Cirio)



REGISTRATO A CERVIGNANO IL 28 GIU 2010

N. 175 MOD. IV

ESATTI € 340,13 (trecento quarantuno/13)

DI DIRETTORE
S. Fumicouais
P.TO Helene Puz

UAI